



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV "Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese"

Risoluzione n. 294246 del 21 settembre 2016

Oggetto: *Orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali – Quesito*

Codesto Comune chiede un parere in merito all'applicabilità della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio, intervenuta con la modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con riferimento, nello specifico, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Fa presente, che alcuni esercizi commerciali hanno presentato ricorso amministrativo a seguito di contestazioni di illecito amministrativo, elevate dal Comando di Polizia Locale, relative alla violazione dell'articolo 108, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 6 del 2010 in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il quale prevede che *"Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio"*.

Sottolinea, infatti che, ancorché determinati autonomamente dall'esercente, l'obbligo di pubblicizzare gli orari di apertura e il loro conseguente rispetto sembrerebbero così apparire in contrasto con la richiamata disposizione recata dalla lettera d-bis, in quanto produrrebbero l'effetto di reintrodurre un vincolo di rispetto di orari di apertura e chiusura per le attività commerciali.

Evidenzia, altresì, che la Regione (...) ha precisato, per le vie brevi, che le norme citate non hanno modificato le disposizioni nazionali e regionali sull'obbligo di comunicazione al pubblico dell'orario praticato da ogni singolo esercizio e che pertanto l'esercente resta tenuto a pubblicizzare l'orario prescelto e a rispettarlo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina regionale.

Fermo quanto sopra, chiede un parere in merito al possibile contrasto interpretativo rappresentato.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Il dettato normativo di cui alla lettera d-bis, dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificata dall'articolo 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), ha



disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia.

Resta fermo, comunque, quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della circolare n. 3644/c del 28.10.2011, il cui contenuto resta valido anche con riferimento alla nuova formulazione della norma intervenuta con la modifica della lettera d-bis ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), ovvero che *"... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"*.

Si ribadisce, altresì, quanto già precisato con la nota n. 230558 dell'8-11-2012, ossia che, nonostante le liberalizzazioni, restano comunque applicabili i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e pertanto:

- permane l'obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile
- le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991
- permane l'obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Tali obblighi, infatti, non sono in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza ma rispondono alla diversa esigenza di garanzia di livelli minimi di prestazione per i servizi anche privati di rilevante interesse pubblico e di adeguata informazione ai consumatori.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco vecchio